



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, MANCONI, BENCINI, CIRINNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, Rita GHEDINI, GUERRA, IDEM, MARGIOTTA, MASTRANGELI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, RICCHIUTI e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2014

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riprende una proposta già depositata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati dall'Onorevole Rita Bernardini e dai deputati radicali, recante norme in materia di trattamento penitenziario. La detenzione rappresenta un evento fortemente traumatico per gli individui che ne vengono coinvolti. La Costituzione, all'articolo 27, prevede che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano sempre tendere alla rieducazione del condannato. Ne consegue un obbligo per il legislatore e per le istituzioni a vigilare affinché i diritti inviolabili dell'uomo siano garantiti e tutelati. Tra i diritti basilari vi è senza dubbio quello di mantenere rapporti affettivi, all'interno della famiglia e nell'ambito dei rapporti interpersonali. L'obiettivo del presente disegno di legge è dunque quello di aiutare il detenuto a vivere e consolidare i propri rapporti affettivi, garantendo incontri più frequenti con la famiglia e intrattenendo relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente.

I problemi psicologici derivanti dalla negazione della sessualità e dell'affettività in carcere sono stati affrontati in alcuni studi di medicina penitenziaria; alcuni medici hanno sostenuto infatti che il processo di adattamento al carcere può provocare disfunzioni nel complesso dei meccanismi biologici che regolano le emozioni, generando sindromi morbose di varia intensità, definite «sindromi da prigionizzazione».

Al carcerato non è dato di determinare autonomamente con chi coltivare rapporti: gli affetti rimangono tragicamente fuori da ogni possibilità di scelta. La solitudine, la separazione, e quindi l'impossibilità di avere

contatti con i propri cari sono spesso la causa di un crollo psicofisico ed emotivo, di cui risente anche la famiglia del detenuto.

L'individuo in carcere è costretto ad abbandonare il suo lavoro, la sua abitazione, gli affetti, ovvero tutti quegli elementi che costituivano il suo progetto di vita, ciò comporta molto spesso una progressiva disorganizzazione della sua personalità.

L'esigenza di avvicinare, per quanto possibile, il recluso al mondo esterno e, in particolare, a quello dei suoi affetti svolge un ruolo determinante nel difficile percorso di recupero e di rieducazione che il detenuto deve compiere. Per questo motivo la moderna criminologia ha evidenziato come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un legame affettivo possano colmare quel vuoto relazionale che spesso impedisce alla persona in carcere di rendere la detenzione un'occasione di ripensamento della propria vita. La cesura col mondo degli affetti e delle relazioni intime colpisce infatti alla radice la personalità e l'equilibrio psichico del detenuto. L'impedimento alla sessualità si riversa inoltre sui familiari dei detenuti: mogli e mariti, fidanzate e fidanzati, compagne o compagni, si trovano senza colpa anch'essi condannati ad un celibato involontario.

L'attuale drammatica situazione dei nostri istituti penitenziari, relativamente al sovrappollamento carcerario, fa sì che al di là della buona volontà e della disponibilità dei direttori e degli operatori, i colloqui tra le persone condannate ed i familiari si svolga fino in sale affollate, rumorose, dove sono presenti spesso anche bambini o minori: ciò impedisce di esternare i propri stati d'animo e contribuisce a determinare uno stato

di profonda frustrazione. Per superare tale condizione, si propone di riconoscere ai detenuti il diritto di trascorrere alcuni periodi di tempo con le persone con le quali vi è un rapporto affettivo, in appositi locali, o in aree aperte ove meno difficile è il rapporto umano.

Consentire l'espressione delle affettività in carcere - come del resto già avviene in altri Paesi europei (ad esempio, Spagna e Danimarca) - permette di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, attenua la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di espiazione della pena; «interrompere il flusso dei rapporti umani» significa separare l'individuo «dalla sua stessa storia personale, significa amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto» (Francesco Ceraudo, Presidente nazionale dell'Associazione dei medici penitenziari).

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli, che integrano la vigente

disciplina penitenziaria (legge 26 luglio 1975, n. 354). È prevista la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i detenuti possano intrattenere rapporti affettivi con i propri cari, senza controllo visivo. Viene modificato anche il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione. Si sancisce, inoltre, la possibilità per i detenuti di trascorrere mezza giornata al mese con i propri familiari, in apposite aree all'aperto all'interno delle strutture carcerarie. Infine, ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri familiari, sono concessi colloqui telefonici ogni quindici giorni, per un tempo più ampio di quello previsto dalle disposizioni vigenti.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere più umano il periodo di reclusione, affinché, alla fine della pena, sia più facile il reinserimento nella famiglia e nella società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.

Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati l'intrattenimento di relazioni personali e affettive».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis - (*Incontri con la famiglia*).
- 1. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione».

Art. 3.

1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore

permesso, della durata non superiore a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione, da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare».

Art. 4.

1. I detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

